



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni



### Sommario

#### I Comunicazioni

##### Commissione

ECU..... 1

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione ..... 2

Aiuti di Stato (articoli 92 - 94 del trattato che istituisce la CEE) — Comunicazione ai sensi del primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa alla proposta del governo della Repubblica federale di Germania di concedere aiuti per la promozione della ricerca e della tecnologia in campo energetico ..... 3

##### Corte di giustizia

Sentenza della Corte, del 27 ottobre 1982, nella causa 1/82: signor D. e signora D. contro Granducato del Lussemburgo (*Immigrazione — Privilegi dei funzionari e dei loro familiari*) ..... 4

Causa 282/82: Ricorso del 25 ottobre 1982 contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Birra Peroni SpA ..... 4

Causa 284/82: Ricorso del 25 ottobre 1982 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Società acciaierie e ferriere Busseni SpA ..... 4

Cancellazione dal ruolo della causa 251/81 ..... 5

Cancellazione dal ruolo della causa 106/82 ..... 5

#### II Atti preparatori

##### Commissione

Proposta emendata di una seconda direttiva del Consiglio in merito alla protezione dei lavoratori nei confronti dei pericoli derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nei luoghi di lavoro: amianto ..... 6

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (1)

17 novembre 1982

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,1813	Dollaro USA	0,910730
Franco belga e lussemburghese fin.	46,5292	Franco svizzero	1,99195
Marco tedesco	2,33284	Peseta spagnola	109,333
Fiorino olandese	2,53638	Corona svedese	6,87055
Sterlina inglese	0,570812	Corona norvegese	6,63421
Corona danese	8,16470	Dollaro canadese	1,11519
Franco francese	6,59505	Scudo portoghese	83,4684
Lira italiana	1343,33	Scellino austriaco	16,3795
Sterlina irlandese	0,685791	Marco finlandese	5,04772
Dracma greca	66,3467	Yen giapponese	238,201
		Dollaro australiano	0,965780
		Dollaro neozelandese	1,28362

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

[stabiliti il 16 novembre 1982 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
<b>R I</b>		<b>A I</b>	
Bastia	2,550	Bordeaux	nessuna quotazione
Béziers	2,720	Nantes	2,733
Montpellier	2,695	Bari	2,327
Narbonne	2,671	Cagliari	nessuna quotazione
Nîmes	2,687	Chieti	2,269
Perpignan	2,747	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,405
Asti	2,676	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Firenze	2,211	Treviso	2,599
Lecce	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (*)
Pescara	2,366	Eraclea	nessuna quotazione
Reggio Emilia	2,599	Patrasso	nessuna quotazione
Treviso	2,405	Prezzo rappresentativo	2,399
Verona (per i vini locali)	2,521		
Eraclea	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,463		ECU/hl
		<b>A II</b>	
<b>R II</b>		Rheinfalz (Oberhaardt)	30,43
Bastia	2,568	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Brignoles	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Bari	2,289	Prezzo rappresentativo	30,43
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	2,366		
Eraclea	nessuna quotazione	<b>A III</b>	
Patrasso	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,495	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
	ECU/hl	Prezzo rappresentativo	—
<b>R III</b>			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)		

(\*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

**AIUTI DI STATO**

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

**Comunicazione ai sensi del primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa alla proposta del governo della Repubblica federale di Germania di concedere aiuti per la promozione della ricerca e della tecnologia in campo energetico**

1. Avendo avviato la procedura prevista nel primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2, sugli aiuti menzionati in oggetto, la Commissione invita tutti i terzi interessati diversi dagli Stati membri a presentare le loro osservazioni al riguardo nel termine di sei settimane dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles.

2. Gli aiuti proposti ammontano complessivamente a 13 465 milioni di DM ripartiti fra i seguenti settori principali:

a) nuove tecnologie per una razionale produzione ed utilizzazione dell'energia	911 milioni di DM
b) carbone ed altre fonti energetiche fossili	4 004 milioni di DM
c) nuove fonti energetiche (solare, eolica, ecc.)	797 milioni di DM
d) ciclo del combustibile nucleare e ricerca sulla sicurezza dei reattori	3 631 milioni di DM
e) reattori della nuova generazione	3 563 milioni di DM
f) fusione nucleare controllata	559 milioni di DM.

Di tali fondi, 8 522 milioni di DM sono riservati a sovvenzioni a favore di imprese commerciali; 3 333 milioni di DM per centri di ricerca e istituzioni scientifiche; 1 610 milioni di DM a favore del ministero dell'interno e del ministero dell'economia.

L'aiuto consisterà normalmente in sovvenzioni pari sino al 50, 75 o al 100 % dei costi. È possibile il cumulo con altri regimi di aiuti tedeschi. Le imprese beneficiarie dovranno dare la preferenza alla Lufthansa per i servizi di trasporto aereo, stipulare, ove possibile, contratti di subfornitura esclusivamente con imprese tedesche, mentre la concessione di diritti di sfruttamento dei risultati dei progetti sovvenzionati ad imprese non tedesche potrà essere soggetta a restrizioni.

## CORTE DI GIUSTIZIA

### SENTENZA DELLA CORTE

del 27 ottobre 1982

nella causa 1/82: signor D. e signora D. contro Granducato del Lussemburgo (\*)

(Immigrazione — Privilegi dei funzionari e dei loro familiari)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 1/82, signor D., funzionario delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, e signora D. (avvocato: Victor Biel), contro il Granducato del Lussemburgo, rappresentato dal ministro della giustizia, sig.ra Colette Flesch (agente: Guy Schleder, assistito dall'avvocato Jacques Loesch), avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12 b del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, la Corte, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; A. O'Keefe, U. Everling e A. Chloros, presidenti di sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti, cancelliere: P. Heim, ha pronunziato, il 27 ottobre 1982, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. I ricorrenti sono condannati alle spese.

(\*) GU n. C 20 del 27. 1. 1982.

Ricorso del 25 ottobre 1982 contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Birra Peroni SpA

(Causa 282/82)

Il 25 ottobre 1982 la Birra Peroni SpA, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo Marini-Clarelli del Foro di Roma e con domicilio eletto in Lussemburgo, Côte d'Eich, 15, presso l'avvocato Jean Hoss, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- condannare la Comunità economica europea al risarcimento del danno subito dalla Birra Peroni

SpA a seguito dell'abolizione disposta dal regolamento (CEE) n. 668/75, del 4 marzo 1975, delle restituzioni alla produzione e del mancato ripristino di esse per le rotture di riso per la fabbricazione della birra sino al 19 ottobre 1977, prescrivendo i criteri di calcolo indicati nel presente ricorso oppure quelli che la Corte riterrà di giustizia; con la condanna inoltre al pagamento degli interessi commerciali a decorrere dalle date nelle quali ogni singola restituzione avrebbe dovuto essere pagata a quella dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

### Motivi e principali argomenti addotti

La ricorrente ha utilizzato tra il 1° settembre 1975 e il 19 ottobre 1977 per la fabbricazione della birra rotture di riso direttamente acquistate dai produttori che le hanno con espressa pattuizione ceduto il diritto al pagamento delle restituzioni abolite a decorrere dal 1° settembre 1975 con il regolamento (CEE) n. 668/75 del Consiglio. Con sentenza del 19 ottobre 1977 (\*) la Corte di giustizia dichiarava l'illegittimità del regolamento suddetto. Le restituzioni venivano pertanto ristabilite con i regolamenti (CEE) n. 1125/78, (CEE) n. 1126/78 e (CEE) n. 1127/78 del Consiglio con effetto dal 19 ottobre 1977, in tale modo che non veniva concessa alcuna restituzione per il periodo compreso tra l'abolizione e il ripristino delle restituzioni.

(\*) Raccolta 1977, pag. 1795.

Ricorso del 25 ottobre 1982 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Società acciaierie e ferriere Busseni SpA

(Causa 284/82)

Il 25 ottobre 1982 la Società acciaierie e ferriere Busseni SpA, con sede in Nave (Brescia), rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Massoni, Gino Alberto Bergmann e Gerolamo Pellicanò del Foro di Milano e con domicilio eletto in Lussemburgo, Côte d'Eich, 16, presso l'avvocato André Elvinger, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- previa le declaratorie tutte del caso, previa in via preliminare la sospensione della decisione della Commissione impugnata,

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee C (82) 1193/3 in data 13 agosto 1982;
- in subordine ridurre le sanzioni comandate nella predetta decisione;
- in ulteriore subordine, dilazionare i termini di pagamento delle sanzioni con ogni seguente pronuncia.

#### *Motivi e principali argomenti adottati*

Sussistevano quelle condizioni di difficoltà particolarmente gravi per l'impresa per le quali la Commissione avrebbe dovuto tempestivamente esaminare il caso, ai sensi dell'articolo 14 della decisione n. 2794/80/CECA, ed adottare gli opportuni provvedimenti di modifica della stessa decisione n. 2794/80/CECA <sup>(1)</sup>.

Nessun addebito può essere mosso alla odierna opponente per non aver rispettato una decisione della Commissione che essa non era assolutamente in condizione di onorare, a pena di un irreparabile ed ancor più repentino aggravamento della propria condizione economica finanziaria.

L'esecuzione della sanzione, con la gravissima ammenda comminata, provocherebbe il dissesto finanzia-

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 291 del 31. 10. 1980, pag. 1.

rio dell'azienda, che non sarebbe conseguentemente in condizione di uscire in bonis dalla procedura di amministrazione controllata.

---

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 251/81 <sup>(1)</sup>**

Con ordinanza 13 ottobre 1982 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 251/81: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 256 dell'8. 10. 1981.

---

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 106/82 <sup>(1)</sup>**

Con ordinanza 22 settembre 1982 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 106/82 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht): Egon Otto Mayer, di Francoforte sul Meno, contro Bundesanstalt für Arbeit, di Norimberga.

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 99 del 20. 4. 1982.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta emendata di una seconda direttiva del Consiglio in merito alla protezione dei lavoratori nei confronti dei pericoli derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nei luoghi di lavoro: amianto (<sup>1</sup>)**

*(Sottoposta dalla Commissione al Consiglio in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE, il 28 ottobre 1982)*

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA EMENDATA

## Articolo 1 immutato

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si intende per amianto uno qualsiasi dei seguenti silicati fibrosi:

actinolite, n. CAS 13768-00-8  
amosite, n. CAS 12172-73-5  
antofillite, n. CAS 17068-78-9  
critolite, n. CAS 12001-29-5  
crocidolite, n. CAS 12001-28-4  
tremolite, n. CAS 14567-73-8

o qualsiasi miscuglio contenente una o più di dette materie.

*Articolo 3*

La presente direttiva si applica ai lavoratori esposti all'amianto nei luoghi di lavoro e si estende ai lavoratori comunque occupati in luoghi nei quali sia estratto, manipolato, trattato, trasformato, caricato, scaricato, applicato, asportato o demolito amianto o nei quali si effettui qualsiasi altro processo comportante la fabbricazione di oggetti costituiti interamente o in parte di amianto.

*Articolo 4*

Paragrafo 1 e paragrafo 2 immutati

*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva:

1. Si intende per amianto uno qualsiasi dei seguenti silicati fibrosi:

actinolite n. CAS 77536-66-4 (\*)  
amosite n. CAS 12172-73-5 (\*)  
antofillite, n. CAS 77536-67-5 (\*)  
crisotile, n. CAS 12001-29-5  
crocidolite, n. CAS 12001-28-4  
tremolite, n. CAS 77536-68-6 (\*)

o qualsiasi miscuglio contenente una o più di dette materie.

2. Per misurazioni si intendono il campionamento e l'analisi. Ai fini dell'analisi, la definizione di fibre è fornita nell'allegato II, punto 10.

*Articolo 3*

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori esposti all'amianto nei luoghi di lavoro e si estende ai lavoratori comunque occupati in luoghi nei quali sia estratto, manipolato, trattato, trasformato, caricato, scaricato, applicato, asportato o demolito amianto o nei quali si effettui qualsiasi altro processo comportante la fabbricazione di oggetti costituiti interamente o in parte di amianto.

2. Ai sensi di tale direttiva, un lavoratore è considerato esposto agli effetti dell'amianto quando in una settimana di 40 ore è esposto per più di 4 ore lavorative globali a una concentrazione superiore a 0,1 fibra/ml di amianto blu o a 0,5 fibra/ml di qualsiasi altro tipo di amianto presente nell'aria sul posto di lavoro.

*Articolo 4*

(<sup>1</sup>) GU n. C 262 del 9. 10. 1980, pag. 7.

## PROPOSTA ORIGINALE

3. In tutti i casi in cui ciò sia possibile, dovrà essere evitato l'uso della crocidolite e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di ridurre al minimo possibile le quantità di crocidolite utilizzate nei luoghi di lavoro.

Resto del paragrafo 3 immutato

*Articolo 5*

La lavorazione, il trattamento, il magazzinaggio e l'eliminazione dei tipi di amianto diversi dalla crocidolite dovranno fare oggetto di un sistema di notifica amministrato dall'autorità competente dello Stato membro. I lavoratori ed i loro rappresentanti nelle imprese o aziende dovranno avere accesso alla notifica riguardante la loro impresa o azienda di appartenenza.

*Articolo 6*

L'immissione di amianto nell'atmosfera dei luoghi di lavoro dovrà essere contenuta entro i limiti più bassi possibili. Dei provvedimenti che saranno adottati a questo fine dovranno far parte i seguenti:

Resto dell'articolo 6 immutato

*Articolo 7*

Le zone nelle quali si effettuano le attività di cui all'articolo 3:

Resto dell'articolo 7 immutato

*Articolo 8*

1. La campionatura dell'amianto nell'atmosfera dovrà essere opportunamente programmata ed effettuata in maniera regolare, e dovrà essere rappresentativa dell'esposizione dei lavoratori. Il metodo di campionatura di riferimento sarà quello dei campionatori individuali con filtri a membrana con flusso di 1 litro/minuto; potranno tuttavia essere usati altri metodi di campionatura atti a fornire risultati equivalenti.

Paragrafi da 2 a 6 immutati

**Paragrafo 7 eliminato**

I paragrafi da 8 a 11 diventeranno da 7 a 10.

## PROPOSTA EMENDATA

3. **La commercializzazione e l'uso della crocidolite sono autorizzati soltanto in conformità delle disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato alla direttiva 76/769/CEE concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).**

*Articolo 5*

**L'estrazione**, il trattamento, il magazzinaggio e l'eliminazione dei tipi di amianto diversi dalla crocidolite dovranno fare oggetto di un sistema di notifica amministrato dall'autorità competente dello Stato membro. I lavoratori ed i loro rappresentanti nelle imprese o aziende dovranno avere accesso alla notifica riguardante la loro impresa o azienda di appartenenza.

*Articolo 6*

L'immissione di **fibre di amianto respirabili** nell'atmosfera dei luoghi di lavoro dovrà essere contenuta entro i limiti più bassi possibili. Dei provvedimenti che saranno adottati a questo fine dovranno far parte i seguenti:

*Articolo 7*

Le zone nelle quali si effettuano le attività e **in cui si riscontra il livello di esposizioni** di cui all'articolo 3:

*Articolo 8*

1. La campionatura dell'amianto nell'atmosfera dovrà essere opportunamente programmata ed effettuata in maniera regolare, e dovrà essere rappresentativa dell'esposizione dei lavoratori. Il metodo di campionatura di riferimento sarà quello dei campionatori individuali con filtri a membrana con flusso di 1 litro/minuto; potranno tuttavia essere usati altri metodi di campionatura atti a fornire risultati equivalenti.

**11. Le misurazioni verranno effettuate con il metodo di riferimento fornito nell'allegato alla direttiva.**

## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA EMENDATA

## Articolo 9 immutato

*Articolo 10*

Quando per la misurazione dell'amianto presente nell'atmosfera di un luogo di lavoro la durata complessiva del prelievo è inferiore o uguale a quattro ore la conformità con i valori limite indicati all'articolo 9 potrà essere considerata come accertata se i risultati delle analisi saranno inferiori a

*Articolo 10*

Quando per la misurazione dell'amianto presente nell'atmosfera di un luogo di lavoro la durata complessiva del prelievo è inferiore o uguale a 4 ore, i valori limite indicati all'articolo 9 **si applicano, a parità di condizioni, per un certo tempo uguale o inferiore a 4 ore, e precisamente:**

## Resto dell'articolo 10 immutato

## Articolo 11 immutato

*Articolo 12*

Quanto i valori limite nell'atmosfera indicati all'articolo 9 siano stati superati, o si prevede che essi saranno superati,

- a) dovranno esserne informati l'autorità competente dello Stato membro, i lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o aziende;
- b) dovrà essere distribuito ai lavoratori un equipaggiamento protettivo personale di tipo approvato, che dovrà essere obbligatoriamente indossato;
- c) dovranno essere affissi segnali di avvertimento.

*Articolo 12*

Quanto i valori limite nell'atmosfera indicati all'articolo 9 siano stati superati, o si prevede che essi saranno superati,

- a) dovranno esserne informati l'autorità competente dello Stato membro, i lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o aziende;
- b) il personale sarà dotato di equipaggiamento protettivo, **collaudato dalle competenti autorità;**
- c) dovranno essere affissi segnali di avvertimento.

## Articoli 13 e 14 immutati

*Articolo 15*

1. Nessun lavoratore dovrà essere esposto per la prima volta, o continuare ad essere esposto, al rischio di un danno alla salute in seguito all'inhalazione di amianto nel luogo di lavoro se, a seguito di un accertamento del suo stato di salute, vi è motivo di considerare che il rischio di un' esposizione sia controindicato. Detto accertamento:

*Articolo 15*

1. Nessun lavoratore dovrà essere esposto per la prima volta o continuare a essere esposto **all'inhalazione di amianto nel luogo di lavoro se, a seguito di un accertamento medico, si presume che ciò porterebbe ad un peggioramento delle sue condizioni fisiche. L'accertamento sul suo stato di salute:**

## Articolo 15.1, lettere a) e b) immutate

- c) **dovrà contenere l'elenco di eventuali altre sostanze tossiche con le quali è venuto in contatto.**

## Paragrafi 2 e 3 immutati

*Articolo 16*

## Paragrafi 1 e 2 immutati

*Articolo 16*

3. Gli indumenti protettivi dovranno rimanere nei luoghi di lavoro, ma potranno essere trasferiti in contenitori impermeabili chiusi contrassegnati come con-

3. Gli indumenti protettivi dovranno rimanere nei luoghi di lavoro, ma potranno essere trasferiti in contenitori impermeabili chiusi contrassegnati come con-

## PROPOSTA ORIGINALE

tenenti amianto, per essere lavati in lavanderie apposite.

*Articolo 17*

1. I lavoratori dovranno essere adeguatamente istruiti per il lavoro che devono svolgere. Le istruzioni loro impartite dovranno comprendere:

Articolo 17, 1 a) 1 b), immutato

## PROPOSTA EMENDATA

tenenti amianto, per essere lavati in apposite lavanderie **all'interno dell'azienda.**

**Qualora nel luogo di lavoro non esista una lavanderia apposita per il lavaggio degli indumenti di lavoro, tale operazione è appaltata ad una ditta specializzata che deve essere informata preventivamente e per iscritto dei rischi connessi, affinché essa possa adottare per i propri dipendenti le stesse precauzioni che vengono adottate per gli operai che lavorano con l'amianto.**

*Articolo 17*

1. I lavoratori dovranno essere adeguatamente istruiti per il lavoro che devono svolgere **e per i rischi che esso comporta.**

Le istruzioni loro impartite dovranno comprendere:

2. **Le informazioni vanno aggiornate sulla base del processo scientifico.**

Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3.

*Articolo 18*

1. L'autorità competente dello Stato membro dovrà provvedere alla raccolta delle statistiche di tutte le assenze dal lavoro per malattia, attribuite all'amianto, di durata superiore a tre giorni.

*Articolo 18*

**Soppresso**

1. **I carcinomi polmonari causati dall'amianto vengono riconosciuti senza riserve come malattie professionali**

Paragrafo 2 e 3 immutati

Articoli da 19 a 21 immutati

*ALLEGATO**ALLEGATO I*

Punto 1 immutato

2. Descrizione sintetica

a) dei tipi e delle quantità di amianto impiegati

2. Descrizione sintetica

a) Dei tipi e delle quantità di amianto impiegati **nel ciclo produttivo o presenti nell'azienda sotto altre forme;**

Lettere b), c), d) immutate

3. Altre sostanze nocive o pericolose utilizzate.

3. **Altre sostanze utilizzate nocive o pericolose per la salute.**

Paragrafi 4, 5 e 6 immutati

## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA EMENDATA

*ALLEGATO II*

Caratteristiche tecniche specifiche che regolano il metodo di riferimento per la misurazione dell'amianto nell'atmosfera nei luoghi di lavoro e determinano il significato quantitativo dei valori limite di cui all'articolo 9 della presente direttiva.

**1. Requisiti di campionatura**

- 1.1. La campionatura deve essere effettuata nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: e cioè entro una sfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia e misurata a partire dal punto intermedio di una linea congiungente le orecchie.
- 1.2. Si devono usare filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o di nitrato di cellulosa) con pori di dimensioni da 0,8 a 1,2 micron con reticolo stampato e con diametro di 25 mm.
- 1.3. Si deve usare un supporto di filtro a faccia aperta con un cappuccio metallico cilindrico di protezione estendentesi tra 33 e 44 mm di fronte al filtro con l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio deve essere rivolto verso il basso.
- 1.4. Si deve usare una pompa portatile a batteria situata sulla cintura o in tasca del lavoratore. Il flusso deve essere scorrevole e la portata regolata inizialmente a 1,0 l/min.  $\pm$  5 %. Durante il periodo di campionatura la portata dev'essere mantenuta entro  $\pm$  10 % della portata iniziale.
- 1.5. Il tempo di campionatura deve essere misurato entro un limite del 2 %.

**2. Requisiti di analisi**

- 2.1. Il carico di fibre ottimale di filtri deve essere compreso tra 100-400 fibre/mm<sup>2</sup>.
- 2.2. L'intero filtro deve essere posto su un vetrino di microscopio, reso trasparente mediante il metodo dell'acetone triacetina, e coperto con una lastrina di vetro.
- 2.3. Per il conteggio deve essere usato un microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:
  - illuminazione koehler;
  - un condensatore Abbe o acromatico a contrasto di fasi e montato con messa a fuoco e centraggio. L'aggiustamento del centraggio a contrasto di fase deve essere indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;
  - un obiettivo acromatico a contrasto di fase positiva parfocale, 40 volte, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 e 0,70 e un assorbimento dell'anello di fase dell'ordine di 65-85 %;
  - oculari con una compensazione di 12,5 volte. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;
  - un reticolo oculare circolare Walton-Beckett, che abbia un diametro apparente sul piano dell'obiettivo di 100 micron  $\pm$  2 micron quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e sia controllato con un micrometro di supporto.

## PROPOSTA ORIGINALE

## PROPOSTA EMENDATA

- 2.4. Il microscopio deve essere montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di percezione controllato mediante un «vetrino di prova a contrasto di fase». Quando è usato nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e fino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL, tacca 2. Tale metodo deve essere applicato all'inizio del giorno in cui si opera.
- 2.5. Il conteggio dei campioni deve essere effettuato secondo le seguenti regole:
- per fibra da contare si intende un oggetto che abbia lunghezza superiore a 5 micron e larghezza inferiore a 3 micron e un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3/1. Il conteggio delle fibre dovrà essere effettuato per mezzo di microscopi ottici con contrasto di fase;
  - le fibre da contare che hanno le due estremità entro l'area del reticolo devono essere contate come un'unica fibra: una fibra avente una sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;
  - le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso entro l'area di esposizione del filtro;
  - un agglomerato di fibre che appaia solido e indiviso in uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in altri trefoli (fibra divisa), deve essere contato come un'unica fibra se risponde alla definizione di cui sopra; il diametro è misurato attraverso la parte indivisa e non quella divisa;
  - in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si incrocino, queste devono essere contate individualmente ogniqualvolta possano essere distinte, tanto da stabilire che soddisfano alla definizione di cui sopra. Se non è possibile distinguere nessuna fibra individuale rispondente a tale definizione, l'agglomerato deve essere contato come un'unica fibra sempre che soddisfi nel suo complesso alla definizione di detto articolo;
  - se meno di 1/8 dell'area del reticolo è coperto da un agglomerato di fibre e/o particelle, l'area del reticolo deve essere esclusa e se ne deve contare un'altra;
  - si dovranno contare 100 fibre con un minimo di 20 aree di reticolo esaminate o esaminare 100 aree di reticolo.
- 2.6. Il numero medio di fibre per reticolo viene calcolato dividendo il numero di fibre contate per il numero di aree di reticolo esaminate. La maggiorazione al conteggio dovuta a segni sul filtro e a contaminazione dovrà essere mantenuta al di sotto di tre fibre/100 aree di reticolo e verrà valutata con filtri grezzi.
- Concentrazione nell'aria = (numero per area di reticolo × area esposta di filtro)/(area di reticolo × volume di aria raccolta).

**UNDICESIMA RELAZIONE  
SULLA POLITICA DI CONCORRENZA**

**(Relazione pubblicata in connessione con la «Quattordicesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee 1981»)**

La Relazione sulla politica di concorrenza è pubblicata ogni anno dalla Commissione delle Comunità europee in risposta alla richiesta formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 giugno 1971. Questa Relazione, allegata alla Relazione generale sull'attività delle Comunità, ha lo scopo di permettere una visione generale della politica di concorrenza seguita nell'anno precedente. La prima parte concerne l'applicazione di questa politica nei riguardi delle società. In secondo luogo la Relazione tratta degli aiuti degli Stati, del riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale e delle imprese pubbliche. La terza parte della Relazione riguarda l'evoluzione della concentrazione nella Comunità.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

211 pagine

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 9,60; FB 400; Lit 12 500

Pubblicazione n. CB-33-81-433-IT-C

ISBN 92-825-2886-3

**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**  
L-2985 Lussemburgo

